



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO
STRADALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 151 DEL 01/04/2026

Numero di Servizio 84 / 2026

OGGETTO: TRAZZ. SAN LEO – MILIA - CONTEA TRATTO CHE SI DIPARTE DAL KM 1+605 AL KM 2+165 DALL'INTERSEZIONE CON LA S.P.120 IN DIREZIONE BRONTE (CT) IN ENTRAMBI SENSI DI MARCIA, RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGALNA (CT).

ORDINANZA DI POTENZIAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, LIMITE DI VELOCITÀ 30KM/H

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. (Nuovo Codice della Strada)

Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)

Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.

Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.

L'art. 51 dello Statuto di questo Ente;

L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

PREMESSO che:

- Con nota del 17/03/2026 prot. n. 0019329 il sig. Sindaco del Comune di Ragalna nota mitt. Prot. n. 00003652 del 17/03/2026 ha richiesto a questo Ente l'istituzione del limite di velocità di 30 Km/h lungo la strada provinciale denominata Trazz. San Leo – Milia - Contea nel tratto in prossimità dell'altarinò di Santa Barbara.
- Tale tratto risulta particolarmente frequentato da pedoni, ciclisti ed escursionisti pertanto risulta necessario limitare la velocità veicolare.
- Successivamente l'Ufficio Manutenzione Strade di questo Dipartimento Tecnico, ha constatato

la necessità di potenziare la segnaletica stradale lungo il tratto della Trazz. San Leo – Milia - Contea che si diparte dal km 1+605 al km 2+165 dall'intersezione con la S.P.120 in direzione Bronte (CT) in entrambi sensi di marcia.

- A tal fine l'Ufficio Segnaletica Stradale ha provveduto a predisporre un elaborato grafico (Allegato S.LeoMiliaContea.PS.2026.1) di potenziamento della segnaletica verticale e orizzontale, al fine di evidenziare i pericoli esistenti alla circolazione veicolare e garantire le condizioni di transitabilità pedonale e veicolare in piena sicurezza, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza

VERIFICATO che:

Trz. San Leo-Milia-Contea, si diparte dalla S.P. 120 all'incrocio della S.B. Salto del Cavallo-Monte Albano, ricadente nei comuni di Biancavilla, Ragalna e Belpasso.

Le competenze per l'apposizione della segnaletica permanente necessaria alla salvaguardia della vita umana e per la sicurezza della circolazione da collocare spettano a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada oggetto della presente Ordinanza;

- Con delibera di G.P. n° 289 del 24/08/2005, sono state preclassificate come strade di categoria F, ambito territoriale extraurbano F2, pertanto le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S., saranno rispettivamente di 50 e 80 metri.

CONSIDERATO che:

- ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario potenziare la segnaletica verticale e orizzontale nel tratto sopra esposto della Trz. San Leo-Milia-Contea ricadente nel Comune di Ragalna (CT);
- in conseguenza di tali regolamentazione al transito risulta necessario collocare adeguata segnaletica verticale e orizzontale utile alla sicurezza della circolazione;
- gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti nel tratto di strada in questione debbono essere legittimati da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.;
- per il tratto della Trz. San Leo-Milia-Contea, ricadente all'esterno del centro abitato del territorio del Comune di Ragalna (CT); delimitati ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., l'emissione di tale Ordinanza spetta a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada, nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera *b*) del C.d.S.;

RITENUTO che:

- occorre regolamentare la fruizione Trz. San Leo-Milia-Contea, ricadente all'esterno del centro abitato del territorio del Comune di Ragalna (CT), al fine di garantire la sicurezza agli utenti.
- occorre regolamentare adeguatamente la circolazione, le prescrizioni previste, ovvero i limiti massimi di velocità, devono essere resi noti al pubblico mediante adeguata segnaletica permanente legittimata da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.

CONSIDERATO che:

- al fine di consentire il transito, in adeguate condizioni di sicurezza, risulta necessario regolamentare la circolazione informando i conducenti dei veicoli in modo che essi tengano un comportamento prudente, potenziando la segnaletica verticale e orizzontale ed indicando i nuovi limiti di velocità che debbono essere rispettati;
- pertanto l'Ufficio Segnaletica Stradale di questo Servizio ha provveduto a predisporre un

elaborato grafico (Allegato S.LeoMiliaContea.PS.2026.1) che rispondesse a quanto sopra indicato, rappresentando in scala adeguata il tratto di strada in questione, con riportata la posizione di ciascun segnale.

- Tale piano di segnaletica, costituisce parte integrante della presente Ordinanza e quanto in esso contenuto si intende qui integralmente riportato;

VISTI:

- gli artt. 5 e 6 , 37, 39 e 142 comma 2 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni).
- il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.)
- il D.M. 05/11/2001 n. 6792 “ Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade

ORDINA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lett. b) del C.d.S., la regolamentazione della circolazione lungo **il tratto della Trazz. San Leo – Milia - Contea che si diparte dal km 1+605 al km 2+165 dall'intersezione con la S.P.120 in direzione Bronte (CT) in entrambi sensi di marcia, ricadente nel territorio del Comune di Ragalna (CT)**, con decorrenza immediata a tempo indeterminato ed in entrambi i sensi di marcia:

- **l'istituzione del limite massimo di velocità a 30km/h;**
- **l'obbligo** per i conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo **(ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S.**

Eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con quella presente nell'elaborato grafico allegato alla presente Ordinanza, dovrà essere rimossa o oscurata nel rispetto dell'art. 30 comma 5 del Reg.to di esecuzione del C.d.S.

Tutti i segnali dovranno essere conformi alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni) e saranno di tipo **normale**, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada.

Adeguata pubblicità al presente provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale, nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n.11.

L'apposizione e il mantenimento della relativa segnaletica sarà a cura della **Azienda Speciale S.C.M.C.** dietro disposizione dell'Ufficio Manutenzione di questo Servizio, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S. e nel rispetto del piano di segnaletica allegato alla presente (**Allegato S.LeoMiliaContea.PS.2026.1**) e di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S., anche se non espressamente indicate in questa Ordinanza e nel grafico allegato.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada. La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei

Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale nonché ai Sindaci dei Comuni di Ragalna (CT) Belpasso (CT), Biancavilla (CT) ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada vigente (D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni), nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

La Titolare dell'incarico di EQ n.09

Referente Ufficio Segnaletica Stradale:

Geom. Cinzia Bisicchia



Istruttore

Cinzia Bisicchia

Il Dirigente del Servizio

GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.